



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Relazione al disegno di legge:  
**"ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE  
DELLE FORESTE DI GUTTURU MANNU"**  
presentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente dr Antonio Dessì.

Con la presentazione di questo e degli altri disegni di legge di istituzione dei Parchi naturali la Regione intende perseguire concretamente l'obiettivo di tutelare il pregiato patrimonio naturalistico isolano e porre le basi per promuovere nei territori interessati uno sviluppo economico e sociale compatibile con la conservazione delle risorse ambientali.

In particolare, la legge quadro regionale sulle aree naturali protette (L.R. n. 31/1989) prevedendo l'istituzione del Parco del Sulcis, ha indicato una delimitazione provvisoria dei suoi confini estremamente ampia (68.868 Ha), previsione che si è verificata non realizzabile.

La particolarità del territorio delimitato dalla legge quadro è costituita dalla presenza di una delle foreste più antiche e più estese del bacino del Mediterraneo. Si tratta di circa 35.000 Ha di copertura vegetale senza soluzione di continuità (bosco, macchia-foresta, macchia alta) di inestimabile valore naturalistico, dove vivono specie endemiche tra le più rappresentative della fauna sarda come ad esempio: il Cervo, l'Astore, il Gatto selvatico, il Geotritone.

Il disegno di legge proposto prevede la realizzazione di un Parco meno esteso (circa 22.000 Ha) su cui insistono 3 oasi di protezione faunistica istituite dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, denominate "Gutturu Mannu" di Ha 5.454, "Piscina Manna – Is Cannoneris" di Ha 7.199 e "Pantaleo" di Ha 1.600, per complessivi Ha 14.253. In queste oasi è operante il divieto all'esercizio della caccia ed è presente l'Ente Foreste della Sardegna che gestisce direttamente, a vario titolo, la quasi totalità del territorio forestale (demaniale e non). Inoltre, nell'area del Parco è presente la Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITB044009, della rete Natura 2000 e in attuazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, che ha la finalità di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. La ZPS è ubicata all'interno del proposto Sito di Interesse Comunitario ITB001106 - Foresta di Monte Arcosu, attualmente gestita dalla Associazione Italiane per il WWF - Onlus.

La politica regionale sulle aree naturali protette non può che svilupparsi con il consenso delle popolazioni dei territori interessati e dei loro amministratori. Per questa ragione l'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce di aver intrapreso una fitta serie di incontri con le amministrazioni locali interessate e di aver assunto l'impegno di proseguire la concertazione avviata, al fine di consolidare l'assenso di massima già ottenuto con il diretto coinvolgimento delle comunità.

In sintesi, i punti rilevanti del disegno di legge conseguentemente predisposto dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

1) La scelta di affidare la gestione del Parco ad un Ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e gestionale (articolo 1), giustificata dalla presenza di un quadro normativo di



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

riferimento ben consolidato, con le leggi regionali n. 11/1995, n. 14/1995, n. 20/1995 e n. 31/1998, che costituiscono un riferimento chiaro e preciso per l'avvio della gestione dell'area protetta.

Tra gli organi del Parco assume particolare rilievo il ruolo che il disegno di legge attribuisce alla Comunità del Parco, cui viene attribuita l'importante funzione di definire le linee guida e adottare i piani e i programmi fondamentali dell'ente oltre a svolgere funzioni propositive e consultive (articolo 4). La Comunità è costituita dai rappresentanti legali delle Province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias e dei Comuni nel cui territorio insiste l'area del Parco.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 2, comma 2, disciplina anche l'ipotesi di estensione dell'area del Parco ad altri Comuni che ne facciano richiesta.

Il Presidente del Parco ha la rappresentanza legale dell'Ente, mentre il Consiglio direttivo ha tra le sue competenze quella di elaborare gli atti di pianificazione e programmazione del Parco. Sono entrambi nominati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale (articoli 5 e 6).

Lo Statuto dell'ente dovrà disciplinare nel dettaglio le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, dettare i criteri generali in materia di organizzazione interna e gestione, nonché prevedere la costituzione e il funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, economica e sociale.

All'Ente Parco il disegno di legge attribuisce una potestà regolamentare generale (articolo 15) per tutto ciò che attiene all'organizzazione interna dell'ente, dei servizi e delle relative tariffe, alle violazioni perseguibili e alle relative sanzioni, agli indennizzi per i danni provocati dalla fauna ed in generale su ogni altra attività riconducibile alle funzioni attribuite al Parco.

2) Il disegno di legge prevede un riordino ed adeguamento degli strumenti di programmazione e pianificazione del Parco rispetto alle previsioni della L. n. 394/91 e della stessa L.R. n. 31/1989.

Il Piano del Parco (articolo 11) è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale, redatto nel rispetto delle norme regionali in materia e comprende, oltre agli elaborati grafici e al regolamento con le norme tecniche di attuazione, l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in differenti aree, con la definizione di vincoli e usi a seconda del diverso grado di tutela e conservazione.

La previsione del Piano faunistico e degli habitat naturali (articolo 13) consente di perseguire l'obiettivo di tutela e conservazione delle peculiari risorse naturali e ambientali del Parco attraverso la realizzazione del quadro conoscitivo, la valutazione dello stato delle risorse e la strategia gestionale delle stesse.

Il Programma di sviluppo economico e sociale (articolo 14) è finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e di conservazione delle risorse ambientali del Parco, con le esigenze di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico anche al fine dell'autofinanziamento. Il Programma fornisce un quadro



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

degli obiettivi, delle strategie e delle risorse finanziarie necessarie, degli investimenti, dei ricavi attesi, dei tempi e dei risultati conseguibili.

I due Piani, quello del Parco e quello Faunistico, e il Programma di sviluppo economico e sociale devono essere adottati in forme e tempi tali da garantire l'interconnessione tra regime di tutela e delle caratteristiche degli habitat naturali, della flora e della fauna e la promozione delle attività compatibili, dei servizi erogabili e dello sviluppo economico e sociale sostenibile del Parco.

3) Il disegno di legge riconosce un ruolo di rilievo all'Ente Foreste della Sardegna, il quale attualmente gestisce la quasi totalità del patrimonio forestale presente nell'area del Parco. L'Ente Foreste partecipa, tramite un proprio rappresentante nel Consiglio direttivo, al governo del Parco e fornisce l'assistenza tecnica necessaria per la definizione e per l'attuazione dei Piani del Parco e faunistico e del Programma di sviluppo economico e sociale, nei quali dovrà tenersi conto delle attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'Ente è titolare (articolo 16).

4) Il disegno di legge affida alla Regione un ruolo di impulso, di vigilanza e di controllo nei confronti del Parco. Le nomine del Presidente, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori competono al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale (articoli 5, 6 e 7). La Giunta Regionale approva il Piano del Parco, il Piano faunistico e degli habitat naturali e il Programma di sviluppo economico e sociale del Parco (articoli 11, 13 e 14). All'Assessore competente per materia è attribuita la competenza ad attivare l'intervento sostitutivo (articolo 20) al verificarsi di situazioni dannose per la gestione del Parco. Allo stesso Assessore è conferito il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco e i suoi organi siano inadempienti.

5) L'articolo 17 del disegno di legge, prevede la stipula di una apposita Convenzione che disciplini i rapporti tra l'Ente Parco e l'Associazione Italiana per il WWF – Onlus, che gestisce attualmente l'Oasi di Monte Arcosu (classificata Zona di protezione Speciale ITB04400 nel proposto Sito di Interesse Comunitario ITB001106), e che ha già manifestato la propria adesione al Parco condizionatamente al fatto che si tenga in debito conto delle specificità dell'Oasi e della necessità di garantire ed estendere la positiva esperienza maturata.